

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 maggio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 21.

Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 22.

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazione di leggi regionali concernenti l'IRRSAE» e modificazione di leggi in materia di istruzione...... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 23.

Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane)...... Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunità montane» Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2009, n. 20.

Modifiche del 1° Regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 giugno 2009, n. 31.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 luglio 2009, n. 33.

Disposizioni per le opere edili antisismiche Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 luglio 2009, n. 34.

Modifica dell'art. 12 del D.P.G.P. 5 maggio 1992, n. 19, «Centri di degenza per malati cronici»...... Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 19.

Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia Pag. 14

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2009, n. 8.

Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4. Pag. 18





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 21.

Interventi a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a sostenere i familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro residenti in Valle d'Aosta, attivando iniziative di solidarietà e di sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Contributo a favore delle famiglie

1. L'agevolazione di cui al presente articolo consiste in un contributo concesso una tantum a favore dei familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro compresi quelli che si verificano durante le trasferte ed in itinere come definiti dall'art. 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

2. Il contributo è concesso nel seguente ordine di precedenza:

a) al coniuge o al convivente anagrafico, come specificato dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Interventi a favore della famiglia);

b) ai figli, anche se non conviventi, legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, e ai figli concepiti alla data dell'infortunio;

c) agli ascendenti, anche se non conviventi.

3. Il contributo è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'incidente, nella misura massima di euro 30.000, tenuto conto delle condizioni economiche dei soggetti di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente per materia, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione del medesimo.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al comma 2, valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione del contributo.

Art. 3.

Avviamento di personale a selezione pubblica

1. Nel caso di avviamento di personale a selezione pubblica per le assunzioni a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, i Centri per l'impiego di cui all'art. 30 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), sono tenuti, all'atto della formazione della graduatoria degli idonei, a riconoscere ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, con esclusione degli ascendenti:

a) la precedenza, nel caso in cui siano privi di reddito alla data della selezione;

b) un punteggio aggiuntivo, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui, alla data della selezione, abbiano un reddito non superiore a quello stabilito con la medesima deliberazione.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso agli studi universitari e di facilitare la frequenza ai corsi universitari e post-universitari, interviene finanziariamente per la concessione ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), di assegni di studio e di contributi per le spese relative all'alloggio.

2. Le misure di cui al comma 1 sono concesse a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate e sono cumulabili con altri interventi analoghi previsti dalla normativa vigente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, definisce i requisiti di merito e di reddito per l'ammissione agli assegni di studio e ai contributi, non che ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi, ivi compresa la documentazione da allegare alla domanda.

4. La struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), valuta l'ammissibilità della medesima e procede alla concessione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 5.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro


1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua specifiche misure per realizzare un effettivo coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa vigente, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. Nell'ambito del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2003, la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro provvede alla predisposizione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, aggiornato annualmente, rivolto in particolare ai soggetti pubblici e privati cui sono affidate funzioni di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro.

Art. 6.

Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto



2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), svolge funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza, al fine di individuarne i settori e le priorità di intervento.

2. In conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), il Comitato di cui al comma 1 è composto:

a) dal Presidente della Regione, o da un assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) dall'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di igiene pubblica;

d) dal dirigente del dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL);

e) dal responsabile della medicina del lavoro dell'Azienda USL;

f) dal responsabile dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

g) dal responsabile del settore ispezioni del lavoro della Direzione regionale del lavoro;

h) dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;

i) dal responsabile della sede periferica dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL);

j) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

k) dal responsabile della sede regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

l) da un rappresentante del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA);

m) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni di categoria;

n) da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale;

o) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune (AVIF);

p) da un rappresentante dell'Unione valdostana guide alta montagna (UVGAM).

Art. 7.

Ufficio operativo

1. Alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro sono attribuite le funzioni di coordinamento tecnico dell'ufficio operativo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, con particolare riferimento:

a) alla pianificazione delle misure di coordinamento individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 1;

b) all'individuazione delle priorità di intervento a livello regionale;

c) alla definizione dei piani operativi di vigilanza, nei quali sono previsti gli obiettivi specifici, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per gli incidenti sul lavoro verificatisi a far data dal 1° gennaio 2008.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui euro 60.000 per l'anno 2009 e in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, del la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0678

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 22.

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), abrogazione della legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazione di leggi regionali concernenti l'IRRSAE» e modificazione di leggi in materia di istruzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta

1. L'Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto, è soppresso e i suoi organi sono sciolti, a decorrere dal 1° settembre 2009.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, provvede alla risoluzione del contratto del direttore, alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione dell'Istituto e alla fissazione del compenso dello stesso.

3. Le funzioni e i compiti già spettanti all'Istituto sono esercitati direttamente dall'Assessorato competente in materia di istruzione, nell'ambito delle attività di supporto all'autonomia scolastica e all'in-



novazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 «Autonomia delle istituzioni scolastiche», e dei servizi educativi dell'Assessorato stesso.

4. L'art. 20 della legge regionale 19/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (*Funzioni di supporto*) — 1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli uffici di supporto all'autonomia scolastica e dagli altri uffici dell'assessorato competente in materia di istruzione, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello statale, nonché, nel rispetto dell'autonomia dell'Ateneo, con l'Università della Valle d'Aosta.»

5. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 19/2000, le parole «all'ufficio ispettivo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «agli uffici di supporto all'autonomia scolastica».

Art. 2.

Biblioteca dell'Istituto

1. Al fine di garantire una maggiore diffusione del servizio su tutto il territorio regionale, la biblioteca dell'Istituto confluisce in uno specifico settore dei Servizi bibliotecari regionali.

Art. 3.

Personale

1. Per la valorizzazione della professionalità acquisita nelle attività svolte in seno all'Istituto, il personale con funzioni di direttore e quello con compiti di ricerca cessato dall'assegnazione al predetto Istituto a seguito della soppressione di cui all'art. 1 è utilizzato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2000, presso l'Assessorato competente in materia di istruzione nell'ambito dei servizi di supporto all'autonomia scolastica e nel limite complessivo del 50% del contingente di personale già previsto per l'Istituto.

2. A tal fine il numero delle utilizzazioni di cui al comma secondo dell'art. 15 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 «Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche», è ridefinito in un massimo di 47 unità ed il contingente di personale fissato all'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 19/2000, è rideterminato in un massimo di 27 unità.

3. Il personale di cui al comma 1 che non intende essere utilizzato presso l'Assessorato competente in materia di istruzione in compiti di ricerca è tenuto a richiedere la cessazione dal collocamento fuori ruolo e la restituzione ai ruoli di provenienza, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il personale amministrativo del ruolo unico regionale in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato nell'ambito delle strutture dirigenziali dell'Assessorato competente in materia di istruzione.

Art. 4.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 12 «Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE», è abrogata.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge è determinato in € 136.867 per l'anno 2009 e annui € 237.885 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 1.2.2. (Personale direttivo e docente delle scuole regionali), 1.3.2. (Comitati e commissioni), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi), 2.2.4.01. (Istruzione e cultura - Funzionamento scuole) e 2.2.4.06 (Attività culturali e scientifiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. (Attività culturali e scientifiche), al capitolo 57470 (Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009

ROLLANDIN

(*Omissis*).

09R0679

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 23.

Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 31 del 4 agosto 2009*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi



antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime *de minimis*».

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 21 luglio 2009

ROLLANDIN

(*Omissis*).

09R0680

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunità montane».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 31 del 6 agosto 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 11 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Viste le leggi regionali 2 luglio 1999, n. 13 e 1° luglio 2009, n. 19;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11936 del 4 agosto 2009;

EMANA

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: «Regolamento attuativo dell'art. 15-bis della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Disciplina del sistema elettorale delle comunità montane».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 10, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come inserto dall'art. 19 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16. Testo unico delle leggi sulla montagna), la disciplina del sistema elettorale delle comunità montane, nel rispetto dei principi richiamati dall'art. 25-bis della legge regionale n. 16/1999, come inseriti dall'art. 26 della legge regionale 19/2008.

2. Esso definisce, inoltre, a norma dall'art. 38, comma 2, della legge regionale 19/2008, le modalità di notifica del decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 19/2008, e gli ulteriori contenuti del medesimo utili ai fini della prima applicazione della legge.

Art. 2.

Base elettorale

1. Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, della legge regionale n. 16/1999, la base elettorale per l'elezione del presidente e dell'organo rappresentativo della comunità montana rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni in essa inclusi.

2. Per i comuni in fase di commissariamento, il voto è espresso dal commissario.

Capo I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

Art. 3.

Candidature

1. A norma dell'art. 15-bis, comma 2, della legge regionale n. 16/1999, possono candidarsi alla carica di presidente della comunità montana e di componente l'organo rappresentativo i consiglieri e i sindaci dei comuni che ne fanno parte.

2. Nessun amministratore può accettare la candidatura in più liste.

3. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato dichiara sotto la propria personale responsabilità di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 4.

Formazione delle liste

1. Ogni candidatura alla presidenza della comunità montana è collegata ad un'unica lista.

2. Ai sensi dell'art. 15-bis, comma 6, della legge regionale n. 16/1999 ciascuna lista comprende un numero di candidati, escluso il presidente, non superiore al numero dei componenti da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3. I candidati presenti in ciascuna lista, compreso il presidente, rappresentano almeno i due terzi dei comuni che compongono la comunità montana.

4. Il numero di candidati e di comuni di cui ai commi 2 e 3 sono calcolati con arrotondamento aritmetico all'unità inferiore, per frazioni inferiore a 0,50, e all'unità superiore nel caso contrario, secondo le esemplificazioni rispettosamente contenute negli allegati A e B al presente regolamento.


Art. 5.

Denominazione delle liste

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci.

2. Nella denominazione può essere inserita la denominazione di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante in Consiglio regionale o anche una sola delle due Camere o al Parlamento europeo nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla dichiarazione di presentazione della lista è allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali degli stessi, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (Regolamento di attuazione della legge 13 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali).



Capo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 6.

Dichiarazione di presentazione della lista

1. La lista dei candidati alla carica di presidente e alle cariche di componenti l'organo rappresentativo della comunità montana è presentata con la dichiarazione redatta sul modello 1 di cui all'allegato C al presente regolamento.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la denominazione della lista;
- b) il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della comunità montana;
- c) i candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo.

3. I singoli candidati sono contrassegnati da un numero d'ordine progressivo e per ciascuno sono specificati:

- a) nome e cognome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) comune di cui l'interessato è sindaco o consigliere comunale.

4. Nella dichiarazione di presentazione della lista sono indicati due delegati di lista.

5. La presentazione della lista è effettuata da un amministratore, sindaco o consigliere di uno dei comuni facenti parte della comunità montana. Nessun amministratore può presentare più di una lista.

Art. 7.

Documentazione

1. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegati:

- a) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di presidente della comunità montana e di collegamento alla lista, redatta sul modello 2 di cui all'allegato D al presente regolamento;
- b) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di componente l'organo rappresentativo e di collegamento alla candidatura a presidente redatte da ciascun candidato sul modello 3 di cui all'allegato E al presente regolamento;
- c) il programma amministrativo.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) includono le dichiarazioni previste dall'art. 3, comma 3.

3. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità dell'accettazione.

Art. 8.

Presentazione delle liste

1. La presentazione delle liste è effettuata presso la segreteria della comunità montana dalle ore nove alle ore diciannove del trentanovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni del presidente e dell'organo rappresentativo della comunità montana e dalle ore nove alle ore quattordici del giorno successivo.

2. Il segretario della comunità montana rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, utilizzando il modello 4 di cui all'allegato F al presente regolamento.

3. Il segretario non può rifiutarsi di ricevere le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

4. Entro le ore venti del giorno fissato per la scadenza dei termini di presentazione delle liste, il segretario della comunità montana provvede alla consegna alla Regione delle liste presentate per la comunità montana e della documentazione allegata.

5. Qualora uno dei termini di cui al comma 1 ricada in un giorno non lavorativo, la scadenza anticipata, con provvedimento della Giunta regionale, al primo giorno lavorativo antecedente.

Capo III

ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 9.

Procedure di verifica

1. La Regione provvede alle verifiche previste dal presente capo entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, avvalendosi di uffici specificamente individuati con provvedimenti della Giunta regionale.

2. Alle operazioni di controllo possono assistere i delegati di lista individuati a norma dell'art. 3, comma 4.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione comunica ai presentatori delle liste l'ubicazione della sede dove avranno luogo i controlli e giorni e orario di svolgimento degli stessi, indicando altresì il nominativo del responsabile del procedimento.

4. Le liste sono ammesse e ruscate con provvedimento del responsabile del procedimento, da adottarsi entro il ventinovesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 10.

Denominazione

1. Per ciascuna comunità montana, la Regione verifica che la denominazione assegnata ad ogni lista sia conforme ai residui di cui all'art. 5, comma 1 e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distinto, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 11.

Numero dei candidati e rappresentatività comunale

1. La Regione verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati prescritti dall'art. 15 della legge regionale n. 13/1999.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, la Regione provvede alla ruscatura della lista, con le modalità di cui all'art. 9, comma 4.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono cancellati.

4. La lista che non rispetti il requisito di rappresentatività comunale previsto dall'art. 4, comma 3, è ruscata.

È altresì ruscata la lista che non raggiunga lo stesso requisito, una volta effettuate le cancellazioni previste dal comma 3.

Art. 12.

Candidature

1. Sono cancellati dalla lista:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a);
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di amministratore di uno dei comuni della comunità montana per cui è stata presentata la candidatura;
- d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.



2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidali in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile del procedimento ne dispone la rikusazione.

3. Allo stesso modo è rikusata la lista che, a seguito delle cancellazioni di cui al comma 1 non rispetti il requisito di rappresentatività comunale previsto dall'art. 4, comma 3.

4. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'art. 11, comma 3 non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede alla cancellazione dei nominativi in eccedenza.

Art. 13.

Numerazione progressiva delle liste

1. Il ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, a seguito della pronuncia definitiva sulle liste effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 4, il responsabile del procedimento provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e alla lista collegata.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati di lista individuati a norma dell'art. 6, comma 4.

Capo IV

ADEMPIMENTI PREPARATORI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 14.

Manifesti elettorali

1. La Regione provvede alla stampa dei manifesti elettorali, utilizzando modalità tipografiche identiche per tutte le liste presentate per le diverse elezioni.

2. I manifesti elettorali sono tempestivamente trasmessi alle comunità montane e ai comuni in esse inclusi per essere affissi ai rispettivi albi pretori a decorrere almeno dal ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni e fino al termine delle operazioni di voto.

Art. 15.

Designazione dei rappresentanti di lista

1. I delegati di liste designati ai sensi dell'art. 6, comma 4, hanno la facoltà di individuare tra amministratori di uno dei comuni della comunità montana interessata due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

2. Nel caso in cui la comunità montana disponga di più di un ufficio elettorale di sezione, possono essere nominati due rappresentanti di lista per ciascun ufficio.

3. La designazione dei rappresentanti di lista effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.

4. La designazione di cui al comma 6 è trasmessa al presidente uscente della comunità montana entro il quarto giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 16.

Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della comunità montana.

2. Il presidente uscente della comunità montana individua la sala destinata allo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di appositi spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Per agevolare l'esercizio del diritto di voto, entro un mese dall'adozione del decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999 recante la fissazione della data delle elezioni, l'organo rappresentativo della comunità montana può deliberare di utilizzare per le finalità di cui al comma 1 fino a due sedi amministrative dell'ente oltre a quella legale, indicando altresì i comuni di riferimento per ciascuna sede di voto.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 deve essere notificato alla Regione almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni, ai fini della predisposizione dei registri e della trasmissione delle schede elettorali.

Capo V

UFFICIO ELETTORALE DI COMUNITÀ MONTANA

Art. 17.

Elenco dei presidenti di seggio e degli scrutatori

1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni del presidente e dell'organo rappresentativo delle comunità montane, la Regione predispone ed aggiorna un elenco suddiviso in due sezioni, rispettivamente per i Presidenti di seggio e per gli scrutatori per le elezioni.

2. Nella sezione relativa ai Presidenti di seggio sono inseriti i segretari di comunità montana e le figure apicali di tutti gli enti interessati, in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Nella sezione relativa agli scrutatori, sono inseriti, i dipendenti di ruolo di comunità montana che ne facciano richiesta nonché i dipendenti individuati dal Direttore della stessa.

Art. 18.

Composizione dell'ufficio elettorale di comunità montana

1. L'ufficio elettorale di comunità montana è composto da un presidente e due scrutatori, nominati dalla Regione nell'ambito dell'elenco previsto dall'art. 17.

2. Nel caso in cui la comunità montana si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 16, comma 2, l'ufficio previsto dal comma 1 è composto da un presidente e due scrutatori per ciascuna delle sedi dove avranno luogo le votazioni.

3. L'ufficio di presidente non può essere ricoperto da soggetti che operino a qualunque titolo per la comunità montana.

Art. 19.

Nomina dell'ufficio elettorale

1. La nomina dei componenti l'ufficio elettorale della comunità montana è notificata agli interessati almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.


2. L'elenco dei soggetti nominati ai sensi del comma 1 è contestualmente trasmesso al presidente uscente della comunità montana, unitamente all'elenco dei soggetti individuati quali supplenti.

3. In caso di impedimenti di uno dei componenti già nominati, il presidente uscente della comunità montana provvede direttamente alla convocazione del componente supplente.

Art. 20.

Compiti dell'ufficio elettorale

1. Il presidente dell'ufficio elettorale di comunità montana sovrintende alle operazioni di voto e decide in via provvisoria sui reclami, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati.



2. Il presidente nomina, tra gli scrutatori:

a) un vice presidente, che ne fa le veci in caso di temporanea assenza;

b) un segretario, incaricato di provvedere alla redazione del verbale delle operazioni di voto.

3. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, firmano le schede elettorali e identificano gli elettori.

Capo VI

OPERAZIONI ELETTORALI

Art. 21.

Adempimenti preliminari alla costituzione del seggio

1. La Regione provvede alla stampa delle schede elettorali utilizzando il modello 5 di cui all'allegato G al presente regolamento, e ne cura la trasmissione al presidente uscente della comunità montana, unitamente al registro degli elettori.

2. Il giorno della costituzione del seggio, il presidente uscente della comunità montana comunica al presidente dell'ufficio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista individuati ai sensi dell'art. 15 e gli consegna il materiale di cui al comma 1.

Art. 22.

Costituzione del seggio

1. Il seggio è costituito alle ore 14 del giorno antecedente alla data delle elezioni.

2. Alle operazioni di costituzione del seggio presenziano tutti i componenti dell'ufficio elettorale della comunità montana. Possono altresì presenziare i rappresentanti di lista.

3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e siglano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal registro.

4. Il presidente:

a) verifica ciascuna scheda già firmata dagli scrutatori;

b) verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali;

c) provvede alla chiusura della sala dove si terranno le operazioni di voto, all'interno della quale le schede, vidimate e non, sono custodite in distinte scatole.

Art. 23.

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 10 alle ore 18 del giorno fissato per le elezioni, successivamente alla ricostituzione del seggio.

2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.

3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta, nel rispetto dei principi della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio dei diritti di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità).

4. La scheda viene consegnata aperta dal presidente dell'ufficio elettorale, ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto.

5. Alle operazioni di voto possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Art. 24.

Modalità di espressione del voto

1. L'elettore può esprimere il proprio voto:

a) tracciando un segno sul nominativo di uno dei candidati alla carica di presidente;

b) tracciando un segno sulla denominazione di una delle liste dei candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo;

c) tracciando un segno sia sulla denominazione di lista che sul nominativo del candidato alla carica di presidente.

2. In tutti i casi di cui al comma 1 il voto si intende attribuito sia a favore del candidato alla carica di presidente sia a favore della lista collegata. Non è ammesso il voto disgiunto.

3. L'elettore può esprimere un'unica preferenza per uno dei candidati alla carica di componente l'organo rappresentativo.

4. La preferenza si esprime scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata sotto la denominazione della lista.

Art. 25.

Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio l'ufficio elettorale provvede a:

a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;

b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non citate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e ripone la scheda scrutinata unitamente a quelle non usate di cui dall'art. 22, comma 3.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

7. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

Art. 26.

Materiale elettorale


1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;

b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritti dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti.

3. Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna alla Regione entro le ore 12 del primo giorno non estivo successivo alla data delle dotazioni.



4. Per le dotazioni svoltesi in sedi amministrative diverse dalla sede legale della comunità montana, il presidente effettua la consegna del materiale elettorale entro le 10 del giorno successivo alla votazione al presidente dell'ufficio elettorale della sede legale dell'ente, che cura la raccolta di tutto il materiale elettorale e la sua consegna alla Regione nei termini previsti dal comma 3.

Art. 27.

Assegnazione dei seggi

1. All'assegnazione dei seggi provvede la Regione avvalendosi degli uffici individuati a norma dell'art. 9, comma 1. Alle relative operazioni possono assistere i delegati di lista designati ai sensi dell'art. 6, comma 4.

2. Per ciascuna elezione, il responsabile del procedimento redige specifico verbale.

3. È proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato presidente eletto, che non abbia già conseguito almeno il 33 per cento dei voti, viene assegnato il 60 per cento dei seggi.

5. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero

eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedano nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuita al candidato alla carica di presidente della lista medesima.

7. Nell'ipotesi in cui per l'elezione sia stata presentata una sola lista, i seggi sono tutti attribuiti alla stessa.

Art. 28.

Proclamazione dei risultati elettorali

1. Entro il giorno successivo al termine delle operazioni previste dall'art. 27, il responsabile del provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito per ciascuna elezione.

2. Ai provvedimenti previsto dal comma 1 è allegato il verbale di cui all'art. 27, comma 2.

3. La proclamazione dei risultati elettorali avviene con la massima tempestività tramite la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte dei provvedimenti previsti dal comma 1.

Art. 29.

Disposizioni per la prima applicazione della legge

1. In fase di prima applicazione della legge regionale n. 19/2008, la presentazione delle liste per le comunità montane sorte da aggregazione di enti di cui all'allegato A alla stessa, avviene presso la segreteria della comunità montana identificata quale sede provvisoria del nuovo ente ai sensi dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 19/2008.

2. I manifesti elettorali previsti dall'art. 14 sono trasmessi alle comunità montane di cui all'allegato A alla legge regionale n. 19/2008, per l'affissione nei rispettivi albi pretori.

3. Tutti gli incumbenti di competenza dei presidenti uscenti delle comunità montane si intendono riferiti anche ai commissari, qualora nominati ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale n. 16/1999 per gli enti di cui al comma 2.

4. La sede provvisoria dei nuovi enti individuata a norma dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 19/2008 equivale alla sede legale di cui all'art. 16, comma 1. In fase di prima applicazione della legge, si considerano quali sedi amministrative per le finalità di cui all'art. 16, comma 3 le attuali sedi degli enti di cui all'allegato A alla legge regionale n. 19/2008.

5. In fase di prima applicazione della legge, ai fini delle nomine commissariali e per l'esecuzione degli adempimenti correlati all'attuazione della normativa di riordino, ai presidenti uscenti sono equiparati, gli ultimi presidenti degli enti, anche se cessati a qualsiasi titolo in data antecedente al turno elettorale del 6-7 giugno 2009.

6. Per effetto di quanto disposto dall'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, nel decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, possono essere definite le modalità per il compenso dei commissari e per lo svolgimento delle operazioni commissariali e possono essere istituite forme di collaborazione per il raccordo tra enti e con gli uffici regionali. Nello stesso provvedimento possono essere indicati modi e tempi per la sostituzione dei commissari che si rendono inadempienti nell'incarico assegnato. L'incarico di commissario dell'ente è comunque incompatibile con la carica di presidente della comunità montana nell'assetto territoriali di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 217 - 46169 del 6 novembre 2009, assunto a seguito della proclamazione dei risultati del primo turno elettorale elettorale disciplinato dal nuovo sistema di elezione.

7. Il decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 13/1999 è notificato, ai sensi dall'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, ai presidenti uscenti delle comunità montane di cui all'allegato A alla legge regionale n. 19/2008. Per le comunità montane non sottoposte a commissariamento ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale n. 16/1999, come da ultimo modificato dall'art. 32 della legge regionale n. 19/2338, lo stesso decreto è comunicato tempestivamente dal presidente uscente a tutti i componenti gli organi della comunità montana. Il provvedimento è in ogni caso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte entro sette giorni dalla sua adozione.

8. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 19/2008, ai fini della prima applicazione della legge, per consentire un più razionale ed omogeneo avvio dei nuovi enti, nel decreto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 16/1999, il Presidente della Giunta regionale può disciplinare i termini per l'insediamento degli organi delle comunità anche in deroga al disposto dall'art. 15-ter, comma 4 della legge regionale n. 16/1999, come inserito dall'art. 20 della legge regionale n. 19/2008, disponendo la convocazione della prima seduta non oltre il 20 gennaio 2010.

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 4 agosto 2009

BRESSO

(Omissis).

09R0796



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 aprile 2009, n. 20.

Modifiche del 1° Regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 7 luglio 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 23 marzo 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 6. (*Trattazione dei ricorsi gerarchici*) — 1. L'Ufficio provinciale programmazione dell'edilizia agevolata istruisce i ricorsi gerarchici di cui all'articolo 9, comma 5, della legge.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«2. Al richiedente di agevolazioni per la costruzione, acquisto o recupero della propria abitazione è attribuito in base al reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:

- a) 10 punti per un reddito fino a 20.000,00 Euro;
- b) 9 punti per un reddito da 20.000,01 Euro fino a 22.350,00 Euro;
- c) 8 punti per un reddito da 22.350,01 Euro fino a 24.700,00 Euro;
- d) 7 punti per un reddito da 24.700,01 Euro fino a 27.000,00 Euro;
- e) 6 punti per un reddito da 27.000,01 Euro fino a 29.700,00 Euro;
- f) 5 punti per un reddito da 29.700,01 Euro fino a 32.400,00 Euro;
- g) 4 punti per un reddito da 32.400,01 Euro fino a 35.600,00 Euro;
- h) 3 punti per un reddito da 35.600,01 Euro fino a 38.800,00 Euro;
- i) 2 punti per un reddito da 38.800,01 Euro fino a 44.400,00 Euro;
- j) 1 punto per un reddito da 44.400,01 Euro fino a 50.000,00 Euro».

Art. 3.

Il comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«9. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono ai redditi dell'anno 2008. Gli importi sono adeguati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 58, comma 5, della legge.».

2. Il comma 10 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è soppresso.

Art. 4.

1. L'art. 27 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 27. (*Ambito di applicazione*) — 1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), e all'art. 92 della legge sono concessi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali esistenti, nonché per l'adattamento di abitazioni esistenti alle esigenze del portatore di handicap. In caso di realizzazione di nuovi edifici residenziali, i contributi possono essere concessi per le comprovate maggiori spese di adeguamento dell'abitazione alle esigenze del portatore di handicap.

2. I contributi indicati al comma 1 sono concessi solo qualora i costi dei lavori previsti non siano inferiori a 2.000,00 Euro.».

Art. 5.

1. L'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 28. (*Prescrizioni tecniche*) — 1. Le opere necessarie per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche devono essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7.».

Art. 6.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:

«e) dalle persone alle quali l'amministrazione provinciale eroga l'assegno di cura ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, purché la persona portatrice di handicap sia convivente.».

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) dal coniuge del portatore di handicap o dalla persona con esso convivente *more uxorio* qualora il portatore di handicap non sia fisicamente in grado di presentare la domanda.».

Art. 7.

1. L'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 33. (*Misura del contributo*) — 1. Per i richiedenti appartenenti alla prima fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

- a) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 Euro;
- b) 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro;
- c) 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro.

2. Per i richiedenti il cui reddito non supera quello previsto per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES, il contributo per i costi fino a 27.000,00 Euro può essere aumentato al 70 per cento.

3. Per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

- a) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 Euro;
- b) 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro;
- c) 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro.



4. Per i richiedenti appartenenti alla terza fascia di reddito di cui all'art. 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al:

a) 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 27.000,00 Euro;

b) 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 27.000,01 Euro a 54.000,00 Euro;

c) 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi da 54.000,01 Euro a 81.000,00 Euro.

5. Per i richiedenti appartenenti alla quarta e quinta fascia di reddito di cui all'articolo 58 della legge, il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 Euro.

6. Per i condomini ove risiedono le persone di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), e per centri e istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti portatori di handicap il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per i costi fino a 81.000,00 Euro.

7. Su richiesta di singoli condomini portatori di handicap e appartenenti rispettivamente alla prima, seconda o terza fascia di reddito, la quota parte di contributo loro spettante può essere determinata nella misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

8. Per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile si fa riferimento alla spesa che l'IPES sostiene per analoghi interventi.

9. Per le persone con accertato grado di gravità dell'handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i limiti di reddito di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del 20 per cento.

10. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione dell'aumento del costo di costruzione.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 aprile 2009

DURNWALDER

(Omissis).

09R0690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 giugno 2009, n. 31.

Modifica dei termini relativi alle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 28/I-II del 7 luglio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 del 15 giugno 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) entro il 31 dicembre 2009 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni.»

2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è sostituito:

«Art. 27. (*Disposizioni transitorie*) — 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2009 alle presenti disposizioni.»

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 giugno 2009

DURNWALDER

09R0691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2009, n. 33.

Disposizioni per le opere edili antisismiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 34/I-II del 18 agosto 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 del 29 giugno 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni soggette a norme speciali, come le dighe.

2. I comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell'allegato A).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico» quelli, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) «edifici ed opere infrastrutturali rilevanti» quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

c) «nuove costruzioni», edifici ed opere infrastrutturali di cui alle lettere a) e b), per le quali alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni non sono state rilasciate le relative concessioni edilizie ed autorizzazioni;



d) «fattori di adempimento»: il fattore di adempimento descrive in che misura la struttura esistente è in grado di soddisfare le verifiche di calcolo imposte dalle normative vigenti per le nuove strutture. Rappresenta quindi un fattore di riduzione dell'azione sismica da applicare sulle strutture esistenti;

e) «ristrutturazioni»: ristrutturazioni totali con intervento determinante sulla struttura statica.

Art. 3.

Disposizioni per la progettazione

1. Le nuove costruzioni di cui all'art. 2 sono soggette all'obbligo della progettazione antisismica, rispondente ai nuovi criteri progettuali approvati con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni».

2. I comuni di cui all'allegato A) presentano una maggiore pericolosità sismica. In questi non si applicano le regole semplificate di progettazione e verifica sismica previste al capitolo 7 del decreto ministeriale di cui al comma 1, per i siti ricadenti in zona 4.

3. Per le ristrutturazioni è stabilito per tutti i comuni della provincia di Bolzano ad esclusione dei comuni di cui all'allegato A) il fattore di adempimento 0,40.

Art. 4.

Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico

1. Sono edifici di interesse strategico:

a) caserme ed altri edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari, dei capoluoghi di distretto, dei punti di appoggio dei vigili del fuoco e della Scuola provinciale antincendi;

b) edifici del sistema sanitario pubblico e privato dotati di pronto soccorso (ospedali, cliniche, case di cura accreditate e simili);

c) Centrale provinciale d'emergenza rispondente ai numeri 115/118;

d) sede operativa dell'Associazione provinciale di Soccorso Croce Bianca e della Croce Rossa Italiana a Bolzano;

e) edifici considerati strategici nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.

2. Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:

a) aeroporti;

b) eliporti per il servizio di soccorso provinciale;

c) strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d'energia elettrica limitatamente agli impianti d'alta tensione;

d) strutture finalizzate alla comunicazione e alla trasmissione di dati:

1) rete provinciale di radio-comunicazione;

2) impianti di trasmissione della Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS);

3) reti di diffusione di emittenti radio e televisione, che, con la sottoscrizione di un contratto con l'Amministrazione provinciale, partecipano al sistema d'informazione per la popolazione.

e) ponti e gallerie con traffico giornaliero medio (TGM) superiore o uguale a 16.000 unità ed una luce superiore o uguale a 20 metri;

f) infrastrutture considerate strategiche nel piano di protezione civile provinciale e nei piani di protezione civile comunali.

Art. 5.

Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti

1. Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica e aventi altezza superiore a 24 metri alla linea di gronda nonché gli edifici non soggetti a vincolo di

tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il cinquanta per cento delle superfici le seguenti destinazioni:

a) scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno quattro piani (piano terra più tre piani sopraelevati = PT+3);

b) tribune di stadi, palazzetti dello sport e palestre ad uso pubblico per manifestazioni sportive con superficie utile superiore ai 500 metri quadri;

c) sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con superficie utile superiore o uguale a 1000 metri quadri;

d) chiese e locali di culto aperte al pubblico con superficie superiore o uguale a 500 metri quadri;

e) impianti soggetti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

f) impianti di incenerimento o smaltimento e di depurazione che servono più di 50.000 abitanti equivalenti;

g) centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie utile superiore o uguale a 5.000 metri quadri;

h) case di riposo e di cura con almeno quattro piani (piano terra più 3 piani sopraelevati = PT+3);

i) stazioni ferroviarie e stazioni per autobus in centri abitati con più di 10.000 abitanti.

2. Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:

a) dighe ed invasi idrici con capacità superiore a 5.000 metri cubi;

b) impianti di teleriscaldamento.

3. Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l'obbligo di adeguamento sismico. Se questi edifici sono destinati in tutto o per lo meno per il 50 per cento alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.

Allegato A)

COMUNI A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISMICA

1) Curon Venosta

2) Malles

3) Tubre

4) Glorenza

5) Sluderno

6) Lasa

7) Prato allo Stelvio

8) Stelvio

9) Silandro

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 luglio 2009

DURNWALDER

09R0692



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 luglio 2009, n. 34.

**Modifica dell'art. 12 del D.P.G.P. 5 maggio 1992, n. 19,
«Centri di degenza per malati cronici».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1808 del 6 luglio 2009;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 12 del D.P.G.P. 5 maggio 1992, n. 19 sarà sostituito con il seguente articolo:

«Articolo 12. (Autorizzazioni) — 1. La Giunta Provinciale autorizza:

a) la realizzazione dei centri e reparti di degenza per malati cronici, nonché l'ampliamento e la ristrutturazione di quelli già esistenti;

b) l'esercizio dell'attività dei centri e reparti di degenza per malati cronici.

2. Le domande per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono presentate all'Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali.

3. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) è istruito dall'Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali che si avvale per i pareri di competenza della «Sottocommissione per l'esame dei progetti di strutture per l'assistenza agli anziani».

4. Qualsiasi modifica o variazione in corso d'opera apportata al progetto approvato è autorizzata con il procedimento di cui al comma 3.

5. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera b) è istruito dall'Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali, dopo aver accertato la conformità della struttura al progetto approvato.

6. Non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al presente articolo, le strutture di degenza gestite direttamente dall'Azienda Sanitaria. Tali strutture sono assimilabili a reparti ospedalieri per lungodegenti e di conseguenza assoggettate alla normativa prevista per l'autorizzazione delle strutture sanitarie.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 luglio 2009

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009, registro 1, foglio 19

09R0693

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 19.

Istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 186 del 4 novembre 2009)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco regionale, finalità e obiettivi gestionali

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno ed è individuato dalla carta allegata alla presente legge.

2. Le finalità istitutive del Parco sono:

a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e innaturali;

b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;

c) tutela e riqualificazioni del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio;

d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;

e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ad ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;

g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.

3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:


a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico;

b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali;

c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco;

d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica;

e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e di qualità;



f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la minimizzazione dei danni alle colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;

g) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessaci dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale;

h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da precedenti attività;

i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti;

j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione diffusa;

k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;

l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile;

m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure autorizzative in particolare per le attività delle aziende agricole presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del Consiglio dell'11 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2.

Strumenti di pianificazione e di attuazione

1. Il Piano territoriale del Parco è disciplinato ai sensi delle relative disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).

2. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005:

- a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.

Art. 3.

Ente di gestione

1. L'Ente di gestione del Parco è un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005.

2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza.

3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6 del 2005.

Art. 4.

Zonizzazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco, individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa in tre zone:

a) Zona B, di protezione generale area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone:

1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenza del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario; forme vegetazionali degli alvei fluviali; arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee;

2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del *Physospermo-Quercetum petraeae*, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure intercluse nel bosco;

b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata «Polveriera di Gossolengo»;

c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione Croara.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone suddette si aggiunge, non ricomprese nel perimetro del Parco, l'Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Si intendono inoltre appartenenti all'Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali: sono in essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.


Art. 5.

Disposizioni generali per la gestione del Parco

1. Per quanto riguarda le attività istituzionali del Ministero della Difesa valgono le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e al decreto legislativo 29 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

2. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua organizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) interessato.

3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale, si applicano, se più restrittive, le misure di conservazione adottate ai sensi dei provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).



4. È comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'art. 9 della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), stabilisce indirizzi e direttive nei confronti dei Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attività estrattive comunali (PAE).

6. Per l'assetto finale delle aree interessate da attività estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia di attività estrattive, vale quanto segue:

a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla data entrata in vigore della presente legge, saranno ricomprese automaticamente in zona BI, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico;

b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a condizione che venga assicurata una copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area complessiva.

7. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti prima della loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle finalità istitutive e alle Norme di salvaguardia di cui alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005, agli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al comma successivo.

9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi o atti autorizzativi o atti di assenso comunque denominati sono tenuti a trasmettere preventivamente all'Ente di gestione del Parco i progetti relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art. 40 della legge regionale n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del Parco, tranne che per le zone D dove non è dovuto, rilascia il nulla-osta motivato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, oltre il quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini per il rilascio del nulla-osta.

Art. 6.

Norme di salvaguardia

1. Fermo quanto stabilito ai precedenti artt. 4 e 5, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente articolo.

2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attività:

a) l'attività venatoria;

b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e dei mezzi autorizzati;

c) le attività estrattive;

d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;

e) l'accensione di fuochi;

f) il campeggio libero;

g) la bonifica delle zone umide;

h) l'immistione di specie alloctone;

i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla ricomposizione degli elementi naturali e alla sicurezza idraulica;

j) la modifica l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;

k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di trasformazione del territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;

l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11, la realizzazione di nuove strade e piste nonché l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle piste temporanee per la gestione idraulica e la protezione civile, per le quali è d'obbligo l'immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo.

3. Nelle zone B valgonio le seguenti norme:

a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle biocenosi fluviali e riparie;

b) nella zona B2 l'attività forestale consentita compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e le modalità previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti;

c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento e il pascolo allo stato brado;

d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune interessato.

4. Nella zona C sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività:

a) l'attività venatoria;

b) le attività estrattive;

c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;

d) il campeggio libero;

e) la bonifica delle zone umide;

f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.



5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attività:

a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con l'attività agricola ed esclusivamente di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie vigenti;

b) lo spargimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamenti conservativo nonché quelli di ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lett. a), c), d), e f) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di destinazione d'uso, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune;

d) nuovi interventi edilizi funzionali all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, purché compatibili con le finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali;

e) interventi di manutenzione, ammodernamento ad adeguamento igienico degli impianti tecnologici comunali.

6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.

7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della legge regionale n. 6 del 2005, l'attività venatoria in Area Contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di proiezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti limitazioni:

a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà essere svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione agli ungulati;

b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate fisse a settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato;

c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce alla capienza complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato dal valore dell'indice di densità venatoria, individuato annualmente per l'ATC dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la proiezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ridotto di un decimo.

8. Patte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella zona C del Parco e nell'Area Contigua le manifestazioni cinofile di carattere nazionale e internazionale riconosciute dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana sono ammesse ad esclusione del periodo dal 1º aprile e il 31 luglio di ogni anno, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità istitutive del Parco.

9. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;

b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'art. 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;

c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriali e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco.

10. Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del Parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività.

11. È fatta salva la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle attività di cava, compresa la viabilità demaniale lungo fiume, all'interno del territorio del Parco e nell'Area Contigua; non potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave al cantiere. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'art. 40 della legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della viabilità in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in essere al momento di entrata in vigore della presente legge, devono essere previsti interventi di riqualificazione attraverso la riduzione delle esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.

Art. 7.

Misure di incentivazione, sostegni e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'ente di gestione, in cooperazione con la Regione e gli enti territorialmente interessati, promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in particolare:

a) valorizzazione delle produzioni tipiche e locali del Parco tramite l'organizzazione di circuiti, vetrine per la commercializzazione e la produzione di materiale informativo specifico inerente il patrimonio vitale della diversità rurale, ambientale culturale costituito dai prodotti agroalimentari del territorio, dei relativi luoghi e tecniche di produzione;

b) sostegno alla vendita diretta dei prodotti agricoli attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 6 del 2005, di nuovi posteggi, in numero superiore a quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), riservati esclusivamente agli agricoltori le cui aziende siano ubicale all'interno del perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri prodotti;

c) supporto alle aziende agricole operanti nel Parco e nell'Area Contigua per la realizzazione di interventi strutturali, strategici per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di qualità delle aziende stesse;

d) sostegno delle possibili misure ed azioni per lo sviluppo aziendale sulla base del censimento delle aziende agricole, finalizzato ad individuarne l'attuale stato e le vocazioni, anche mediante l'elaborazione di specifiche strategie aziendali per lo sviluppo delle diverse attività integrative del reddito agrario, connesse all'istituzione del



Parco, con indicazione delle politiche da avviarsi da parte del Parco e con individuazione delle aziende particolarmente vocate allo sviluppo di tali attività integrative;

e) informazione e assistenza per facilitare l'adesione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;

f) sostegno delle aziende impegnate nell'agricoltura biologica, di quelle vocate alle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità, con incoraggiamento delle azioni di conservazione della biodiversità delle specie vegetali ed animali di interesse agricolo;

g) coinvolgimenti delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti seminaturali associati all'uso agricolo, di rinaturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta e di ripristino di elementi di elevato valore paesaggistico o conservazionistico;

h) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide già esistenti;

i) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi, filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

j) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati canalette di scolo e di irrigazione depressioni, stagni, prati, ecc) e per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo secondo modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;

k) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;

l) promozione di modalità di sfalcio dei foraggi non impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica (in particolare avifauna);

m) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei soprassuoli delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;

n) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno della popolazione rurale;

o) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche.

Art. 8.

Sorveglianza territoriali e sanzioni

1. L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli artt. 55 e 60 della legge regionale n. 6 del 2005.

Art. 9.

Nonne transitorie e finali

1. Per l'anno 2010, al fine di agevolare la costituzione dell'Ente di gestione del Parco, è assegnato alla Provincia un contributo forfetario, stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito dei criteri di riparto per le spese di gestione delle aree protette regionali, sulla base di un programma approvato dagli enti locali territorialmente interessati.

2. Fino a quando l'Ente di gestione non si sarà dotato di proprio personale o di personale comandato o distaccato dagli Enti consorziati e

dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta e dei pareri di conformità di propria competenza potrà avvalersi del personale degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la Provincia, ed in collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente. Nella procedura di adozione dei piani suddetti l'Ente di gestione è tenuto ad acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 6 del 2005.

4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.

5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 novembre 2009

ERRANI

(Omissis)

09R0833

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 5 ottobre 2009, n. 8.

Ulteriori modificazioni e integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8, 2 novembre 2006, n. 11, 22 maggio 2007, n. 4 e 21 maggio 2008, n. 4.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 46 del 14 ottobre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: «ed individuale» e le parole: «per la caccia in forma collettiva» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 34/1999 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Il prelievo venatorio in forma individuale all'interno dei settori può avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.»



Art. 2.

Modificazione all'art. 8

1. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno.».

2. I commi 3-bis e 4 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999 sono abrogati.

Art. 3.

Modificazioni all'art. 9

1. Il comma 1 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:

a) entro l'orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;

b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata.».

2. Al comma 4 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999 le parole: «non può avvenire prima delle ore nove e trenta e» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione all'art. 12

1. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999 il periodo: «dell'art. 8 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19» è sostituito dal seguente: «dell'art. 6 del regolamento regionale 1° ottobre 2008, n. 6».

Art. 5.

Modificazione all'art. 13

1. Al comma 1-ter dell'art. 13 del regolamento regionale n. 34/1999 dopo le parole: «praticare la caccia al cinghiale» sono inserite le seguenti parole: «o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo».

Art. 6.

Integrazione del regolamento regionale n. 34/1999

1. Dopo l'art. 13 del regolamento regionale n. 34/1999 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. (Iscrizione al registro) — 1. Per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.

2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:

a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;

b) le squadre risultanti dall'accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 5 ottobre 2009

LORENZETTI

09R0786

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:


- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 5 0 8 *

€ 2,00

